

## MEMORANDUM D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL MINISTERO DELLA SALUTE DEL REGNO DEL BAHREIN

NEL CAMPO DELLA SALUTE E DELLE SCIENZE MEDICHE

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero della Salute del Regno del Bahrein (di seguito denominate le "Parti"),

Desiderosi di accrescere la reciproca collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche,

Nella consapevolezza che questa collaborazione contribuirà al miglioramento della salute dei cittadini dei rispettivi Stati,

**Hanno raggiunto la seguente intesa:**

### ARTICOLO 1

Le Parti, nei limiti delle rispettive competenze, promuoveranno la collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche su una base di uguaglianza e reciprocità e in funzione dei mutui benefici che ne possono derivare.

I settori specifici di collaborazione, stabiliti congiuntamente, riguardano le seguenti aree:

- formazione medica di base;
- tutela della salute materno-infantile, compresa la salute riproduttiva;
- collaborazione per il contrasto alle malattie croniche nel quadro di *"The United Nations Decade of Action on Nutrition 2016 - 2025"* e del *"Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020"*;
- prevenzione, diagnosi e cura delle malattie non trasmissibili con particolare riferimento alle malattie cardiovascolari, alle malattie respiratorie, alle neoplasie, al diabete;
- collaborazione nel settore ematologico in particolare per quanto riguarda il trapianto di midollo osseo.

### ARTICOLO 2

Le Parti collaboreranno nei settori della salute e delle scienze mediche mediante:

- scambio di informazioni;
- scambio di delegazioni e di personale sanitario;
- partecipazione di specialisti a conferenze e incontri scientifici organizzate da ciascuna delle Parti;

- promozione di contatti tra ospedali, istituti di medicina specialistica e di ricerca medica e organismi operanti nei settori sanitari italiano e bahreinita;
- altre modalità di collaborazione decise di comune intesa dalle Parti.

### **ARTICOLO 3**

Le Parti istituiranno una Commissione di lavoro congiunta per definire e valutare le attività di collaborazione concordate. La Commissione si riunirà non più di una volta l'anno, salvo diversamente deciso dalle Parti, alternativamente nei rispettivi Paesi.

### **ARTICOLO 4**

Le attività previste dal presente Memorandum d'Intesa saranno attuate dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e del Regno del Bahrein. Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico delle Parti per quanto di rispettiva competenza.

### **ARTICOLO 5**

Il presente Memorandum si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Le conseguenti attività sanitarie connesse ai progetti concordati saranno effettuate in conformità alle leggi e ai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione medica e delle professioni sanitarie non mediche nel Paese ospitante.

Da questo Memorandum non deriva alcun diritto o obbligo legale di nessun tipo per le Parti.

### **ARTICOLO 6**

Il presente Memorandum può essere modificato per iscritto previo mutuo consenso tra le Parti. Tali emendamenti acquisteranno efficacia alla data concordata fra le Parti.

### **ARTICOLO 7**

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Memorandum sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

### **ARTICOLO 8**

Il presente Memorandum acquista efficacia alla data della firma e sarà valido per cinque (5) anni, con rinnovo tacito per periodi di uguale durata, salvo che una delle Parti notifichi all'altra per iscritto la propria intenzione di porvi fine con un preavviso minimo di sei (6) mesi. La conclusione del presente Memorandum di Intesa non inciderà sui progetti in corso.

**Firmato a Roma il 4 febbraio 2020 in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà la versione in lingua inglese.**

**Per il Ministero della salute della  
Repubblica Italiana**

*Luigi Di Maio*

---

**Per il Ministero della salute del  
Regno del Bahrein**

*Sceicco Khalid bin Ahmed Al Khalifa*

---